

PROVINCIA DI UDINE

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

\_\_\_\_

# **COPIA**

ANNO 2023 N. 54 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 20:34 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

|                         |             | Presente/Assente |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Concil Alma             | Sindaco     | Presente         |
| Maestra Claudio         | Assessore   | Presente         |
| Pascoli Marco           | Assessore   | Assente          |
| Bortoluzzi Jenni        | Assessore   | Presente         |
| Lizzi Federica          | Consigliere | Presente         |
| Gubian Orietta          | Consigliere | Presente         |
| Natolino Alba           | Consigliere | Presente         |
| Bortoluzzi Claudio      | Consigliere | Presente         |
| Quattrin Frank          | Consigliere | Assente          |
| Collini Ambra           | Consigliere | Assente          |
| Candusso Angela         | Consigliere | Presente         |
| Girotto Nuto            | Consigliere | Assente          |
| Raganato Massimo        | Consigliere | Assente          |
| Fior Cristian           | Consigliere | Presente         |
| Battaino Patrizia Maria | Consigliere | Assente          |
| Di Giusto Erika         | Consigliere | Assente          |
| Benedetti Barbara       | Consigliere | Assente          |

### Assiste il Segretario Comunale Di Ronco dott.ssa Fulvia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Concil Alma nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO**: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024

Sono presenti in aula gli assessori esterni Mirco Daffarra e Yuri Marchello

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 34 del 23.09.2023 avente ad oggetto "Approvazione dell'ingresso nella Comunità Collinare del Friuli del Comune di Pagnacco ed approvazione delle relative modifiche allo Statuto";

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto";

**RICHIAMATA** la deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 29.12.2020 con la quale il comune di Ragogna ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

**RICHIAMATO** quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributari;

**RICHIAMATA** la deliberazione giuntale n. 14 del 14.02.2023 con la quale il comune di Ragogna ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

#### **VISTI**

- l'articolo 1 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 con il quale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'articolo 15 della medesima L.R. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 11.04.2023;

#### RICHIAMATI

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

# RICHIAMATO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 rubricato "Aliquote" che così stabilisce:

- 1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00.= euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n.24;
- 2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- 5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- 6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma1, lettera c) della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**VISTO** l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale:

**VISTO** l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che: "....gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre....";

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Il Sindaco illustra la proposta, spiegando che da quest'anno l'IMU in regione è stata sostituita dall'ILIA, ma che nella sostanza non vi sono mutamenti e le aliquote indicate nella deliberazione sono le stesse che nei vari anni sono state approvate per l'IMU. Il Sindaco rappresenta come quest'anno sia ancora un anno sperimentale.

Interviene l'Assessore Daffarra rappresentando che questa delibera solitamente si adotta a partire da gennaio, in quanto da quest'anno vi è l'obbligo di approvare il bilancio di previsione entro il 31.12. Si tratta, dunque, di una delibera propedeutica al prossimo bilancio. L'Assessore auspica che le entrate iscritte al bilancio verranno poi effettivamente incamerate (contributi regionali ecc.) in modo da consentire di approvare il bilancio.

Il Sindaco chiede se vi sono osservazioni. Nessuna osservazione.

Con voti favorevoli unanimi su 9 consiglieri presenti e 9 consiglieri votanti

#### DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024:
  - aliquota pari allo **0,5 per cento** per **l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  - aliquota pari allo **0,5 per cento** per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in **comodato d'uso gratuito** a parenti fino al primo grado; i comodanti agevolati dovranno presentare apposita denuncia IMU allegando il contratto di comodato;
  - aliquota pari allo **0,1 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
  - aliquota pari allo **0,91 per cento** per le aree edificabili;
  - aliquota pari allo **0,76 per cento** per tutte le **altre tipologie immobiliari** imponibili non comprese in quelle precedenti;

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con la seguente separata votazione: voti favorevoli unanimi su 9 consiglieri presenti e 9 consiglieri votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

# PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA PATRIZIA MICHELIZZA in data 12 ottobre 2023.

# PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA DEBORAH FRANCESCONI in data 12 ottobre 2023.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente F.to Concil Alma Il Segretario Comunale F.to Di Ronco dott.ssa Fulvia

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 24/10/2023 al 07/11/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Ragogna, lì 24/10/2023

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Dott.ssa Barbara Degano

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/10/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 24/10/2023

Il Responsabile dell'esecutività F.to Dott.ssa Barbara Degano

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile